

Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna";

Viste:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)";
- la legge 27 febbraio 2015, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";

Considerato che la Legge di stabilità 2015 ha modificato in modo rilevante la disciplina del Patto territoriale regionale con i commi dal 479 al 486 dell'articolo 1, disponendo la non applicabilità a decorrere dall'anno 2015, dei commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 220/2010 e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014;

Dato atto che il nuovo quadro normativo vigente, disciplina, per l'anno 2015, il patto verticale incentivato (commi dal 484 al 486, articolo 1, della Legge di Stabilità 2015), prevedendo:

- l'attribuzione alle regioni di un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, da destinare alla riduzione del debito;
- l'assegnazione a ciascuna regione del contributo indicato nella tabella 1, allegata alla Legge 190/2014, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio;
- la cessione degli spazi finanziari in misura del 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni;
- che gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione agli enti locali beneficiari devono essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti commerciali di parte capitale maturati alla

data del 30 giugno 2014;

- che la regione che, ai sensi del comma 484, autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora di pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa;
- il termine perentorio del 30 aprile 2015 per la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, degli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Dato atto che con l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 37/CSR del 26 febbraio 2015, in merito all'attuazione del comma 484, articolo 1, della Legge 190/2014, sono stati diversamente ripartiti i contributi spettanti alle regioni con attribuzione alla Regione Emilia-Romagna di un contributo pari ad euro 66.577.122,00;

Considerato pertanto che gli spazi finanziari in termini di quote patto che la Regione Emilia-Romagna deve distribuire ai comuni, alle province e alla città metropolitana del territorio, per l'anno 2015, nell'ambito del patto regionale verticale incentivato ammontano ad euro 79.895.742,23 pari al 100% dell'importo di 66.577.122,00 a base 83,33%;

Dato atto altresì che in relazione ai vincoli previsti dalla Legge di stabilità 2015, sopra richiamati, l'importo complessivo di euro 79.895.742,23 è destinato alle province e alla città metropolitana per un importo di euro 19.973.935,56 mentre euro 59.921.806,67 sono riservati ai comuni;

Considerato inoltre che i commi dal 479 al 481 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2015, dettano le disposizioni relative al patto regionalizzato 2015, disponendo che:

- le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa;
- ai fini della rideterminazione degli obiettivi, le regioni definiscono criteri di virtuosità e

modalità operative, previo confronto in sede di CAL, e ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

- gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi che sono disposti a cedere;
- entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Ritenuto opportuno, ai sensi del comma 481, articolo 1, della Legge di Stabilità 2015, definire i criteri di virtuosità e le modalità operative sia per l'assegnazione degli spazi del Patto verticale incentivato che del Patto orizzontale regionalizzato;

Dato atto della proposta tecnica elaborata in data 2 aprile 2015 dalla "Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale", ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 12 del 2010, relativa alla declinazione dei criteri per la distribuzione ai comuni e alle province delle disponibilità derivanti dal patto incentivato e dal patto regionalizzato;

Considerato che i contenuti di tale proposta risultano coerenti con le finalità ed i criteri della legge regionale e rispondono all'obiettivo di:

- valorizzare le azioni dei governi locali, con specifico riferimento alle realtà istituzionali che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;
- ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
- di prevedere margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;

Ritenuto, nell'ambito delle assegnazioni del patto verticale incentivato, di considerare prioritariamente l'attribuzione di spazi compensativi agli enti beneficiari di quote patto orizzontale nell'anno 2014, i cui obiettivi risultano modificati in senso peggiorativo nell'anno 2015 in ragione del 50% della quota ricevuta nel 2014, purché sussistano le condizioni di cui al comma 484;

Ritenuto altresì di individuare, ai fini della distribuzione degli spazi di Patto verticale incentivato e di Patto orizzontale regionalizzato I tranche 2015, i seguenti indicatori:

Indicatore 1: Debito. Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2014, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

Indicatore 2: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale. Coefficiente calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2014, rispetto alla sommatoria delle medesime differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, i dati richiesti si riferiscono alla differenza tra residui passivi finali in c/capitale (Titolo II e Titolo III) aumentati degli impegni in c/capitale degli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato al netto delle concessioni di crediti e residui attivi finali Titolo IV e V al netto riscossioni di crediti. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province;

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Coefficiente calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o

delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente.

Valutato inoltre di riservare parte della quota del patto verticale incentivato, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, a supporto di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali e per il sostegno ad interventi di investimento considerati di particolare rilevanza per il territorio, purché sussistano le condizioni dettate dal legislatore nazionale al comma 484. In particolare, potranno essere considerati nell'ambito di tale quota i fabbisogni relativi a esigenze gestionali indotte da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione di Giunta, da adottarsi entro il 30 aprile 2015, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, si procederà a definire:

- il peso dei 3 indicatori e la quota riservata alle eventuali emergenze e specificità locali;
- le disponibilità raccolte dai comuni e dalle province per interventi di compensazioni orizzontali;

Dato atto della nota (prot. PG/2015/236602) del 13 aprile 2015 con la quale è stato richiesto al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna, il parere sulla proposta di applicazione dei criteri per il riparto degli spazi finanziari nell'ambito del Patto regionalizzato;

Dato atto altresì che la suddetta proposta di applicazione dei criteri per la ripartizione degli spazi finanziari è stata condivisa con le Associazioni regionali delle Autonomie Locali - ANCI-ER e UPI-ER;

Precisato, infine, che la proposta di applicazione dei criteri per la distribuzione degli spazi finanziari è stata presentata - in sede tecnica - nell'ambito di un incontro svoltosi a Bologna con i responsabili finanziari degli enti locali della Regione, assoggettati alle regole del patto di stabilità interno;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

Delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di applicare il Patto regionale incentivato, prevedendo la distribuzione di spazi finanziari in termini di quota obiettivo di patto, a favore dei comuni e delle province richiedenti del proprio territorio, nella misura complessiva di euro 79.895.742,23 corrispondenti al 100% dell'importo di euro 66.577.122,00 a base 83,33% così come disciplinato dall'articolo 1, commi dal 484 della legge di stabilità 2015, n. 190 del 23 dicembre 2014;
2. di stabilire che nel rispetto della ripartizione prevista dalla Legge 190 del 2014, l'importo di euro 79.895.742,23 è destinato alle province e alle città metropolitane nella misura del 25% pari ad euro 19.973.935,56 mentre il restante 75% è riservato ai comuni per un importo di euro 59.921.806,67;
3. di definire criteri di virtuosità e modalità operative per la distribuzione delle disponibilità ai fini dell'applicazione del Patto verticale incentivato e del Patto orizzontale regionalizzato I° tranche;
4. di considerare prioritariamente, nell'ambito delle assegnazioni del Patto verticale incentivato, l'attribuzione di spazi compensativi agli enti beneficiari di quote patto orizzontale nell'anno 2014, i cui obiettivi risultano modificati in senso peggiorativo nell'anno 2015 in ragione del 50% della quota ricevuta nel 2014, fermo restando la sussistenza delle condizioni previste dal comma 484 della Legge 190/2014;
5. di proporre il seguente set di indicatori da applicare ai fini della distribuzione degli spazi del Patto verticale incentivato e del Patto orizzontale regionalizzato, I tranche 2015:

Indicatore 1: Debito. Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di

ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2014, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

$$I_1 = \frac{(\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL}) * \text{popolazione ELn}}{\sum (\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL}) * \text{pop. ELn}}$$

Indicatore 2: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2014, rispetto alla sommatoria delle differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione;

$$I_2 = \frac{(\text{Residui passivi finali ELn} - \text{Concessioni di crediti ELn}) - (\text{Residui attivi finali ELn} - \text{Riscossioni di crediti ELn})}{\sum (\text{Residui passivi finali EELL} - \text{Concessioni di crediti EELL}) - (\text{Residui attivi finali EELL} - \text{Riscossioni di crediti EELL})}$$

Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, i dati richiesti si riferiscono alla differenza tra residui passivi finali in c/capitale (Titolo II e Titolo III) aumentati degli impegni in c/capitale degli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato al netto delle concessioni di crediti e residui attivi finali Titolo IV e V al netto riscossioni di crediti. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province;

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente;

$$I_3 = \frac{\text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati ELn}}{\sum \text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati EELL}}$$

6. di riservare parte della quota del Patto verticale incentivato, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, a supporto di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali e per il sostegno di interventi di investimento considerati di particolare rilevanza per il territorio, fermo restando la sussistenza delle condizioni previste dal comma 484 della Legge 190/2014. In particolare, potranno essere considerati nell'ambito di tale quota i fabbisogni relativi a esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;
7. di confermare che le risorse assegnate nell'ambito del Patto orizzontale regionalizzato I° tranche dovranno essere impiegate dagli enti richiedenti per effettuare pagamenti in conto capitale e gli spazi finanziari assegnati con il Patto incentivato dovranno essere utilizzati esclusivamente per il pagamento di debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014;
8. di stabilire il termine del 15 aprile 2015, per la presentazione delle richieste e delle cessioni di spazi finanziari da parte dei comuni, delle province e della città metropolitana;

9. di dare atto che entro il 30 aprile 2015 si procederà alla distribuzione degli spazi finanziari di quote patto, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
10. di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione, dott. Onelio Pignatti, a comunicare entro il 30 aprile agli enti locali interessati dalla rimodulazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché ad ANCI e UPI Emilia-Romagna, l'obiettivo dell'anno di riferimento così come rideterminato dall'applicazione delle misure di compensazione derivanti dal Patto verticale incentivato e dal Patto orizzontale regionalizzato I° tranche;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell'Assemblea Legislativa;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).